

DIRITTO DI PROTEZIONE DEGLI ADULTI INDICAZIONI RELATIVE A UN CONCETTO GLOBALE DI MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ DI MOVIMENTO

RESPONSABILE: SETTORE SPECIALIZZATO PERSONE ANZIANE – STATO: AUTUNNO 2012

CURAVIVA Svizzera

Zieglerstrasse 53

3000 Berna 14

Telefono +41 (0)31 385 33 33

www.curaviva.ch

info@curaviva.ch

Indicazioni relative a un concetto globale di misure restrittive della libertà di movimento

OBIETTIVO / PRINCIPIO

L'istituto dispone di basi concettuali per la gestione delle misure restrittive della libertà di movimento.

Contenuto	Disposizioni minime
Processo decisionale definito	<p>Il processo decisionale concernente l'applicazione di misure restrittive della libertà di movimento è definito per iscritto; sono indicati i servizi responsabili all'interno e all'esterno dell'istituto.</p> <p>Il processo decisionale tiene conto della differenza fra situazioni prevedibili (nel piano di trattamento) e misure in caso d'urgenza.</p> <p>Il processo decisionale tiene conto della differenza fra persone capaci di discernimento e persone incapaci di discernimento.</p>
Competenza decisionale	<p>La procedura definisce in modo vincolante le competenze per l'imposizione di misure restrittive della libertà di movimento.</p> <p>Distingue fra situazioni urgenti e situazioni correnti.</p>
Criteri di decisione	<p>La procedura comprende dei criteri che permettono di trattare i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none">- valutazione minuziosa della proporzionalità (qualità di vita, libertà e rischi) delle misure restrittive della libertà di movimento;- ricerca di alternative;- determinazione del destinatario delle informazioni e della persona abilitata a prendere decisioni su misure restrittive della libertà di movimento.
Indicazioni pratiche	<p>Si dispone di direttive vincolanti per l'applicazione di misure restrittive della libertà di movimento. Queste direttive comprendono pure gli elementi riguardanti la procedura di allentamento.</p>
Informazioni	<p>La procedura comprende le disposizioni minime sull'informazione (come, quando, che cosa, chi)</p> <ol style="list-style-type: none">a) della persona interessata;b) del rappresentante legale o della persona avente la competenza decisionale e/oc) della persona di fiducia <p>concernenti</p> <ul style="list-style-type: none">- la procedura in un caso concreto;- il tenore e le conseguenze delle misure;- la ricerca di alternative meno contenitive;- i mezzi legali a disposizione;- il diritto di consultazione.

Contenuto	Disposizioni minime
Prevenzione	Il piano prevede misure di prevenzione: <ul style="list-style-type: none"> – comprendenti la sensibilizzazione delle persone e dei collaboratori interessati; – mirate a scambi regolari fra i collaboratori per l'analisi della gestione delle misure restrittive della libertà di movimento.
Formazione e perfezionamento dei collaboratori	Il piano definisce come formare i collaboratori che decidono e applicano le misure restrittive della libertà di movimento.
Informazione degli ospiti	Il piano definisce come informare gli ospiti, al momento della loro ammissione, sulle misure restrittive della libertà di movimento e sui loro diritti. Il piano definisce in quale modo gli ospiti sono abilitati a identificare le misure restrittive della libertà di movimento e a conoscere le possibilità d'azione e i loro diritti.
Controllo	È definito in quale modo e da chi sono esaminate le misure restrittive della libertà di movimento e chi può richiederne il riesame. Nel caso di misure mantenute a lungo termine, un riesame avverrà almeno ogni tre mesi. Ogni riesame è documentato.
Revisione della procedura	I termini della procedura sono conformi alle basi legali. I termini della procedura sono rivisti almeno ogni due anni e adattati agli ultimi sviluppi. Il piano contiene degli elementi sulla definizione, la prevenzione e l'applicazione delle misure restrittive della libertà di movimento come pure sull'informazione e la riflessione su questi provvedimenti. Il piano descrive l'integrazione nel management della qualità.

Fonte: Conferenza dei cantoni per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA), istruzioni pratiche relative al diritto di protezione degli adulti, Zurigo/San Gallo 2012 , nota a margine 11.30